



MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

Tel. 091 / 941 17 83 - 941 81 81 - 941 31 83 - 941 10 72

Fax 091 / 942 45 53

www.porza.ch - cancelleria@porza.ch

MESSAGGIO MUNICIPALE NO.16/2020
concernente la revisione del Regolamento comunale (RC) – 2012 del Comune di Porza del 19 dicembre 2011 a seguito delle intervenute rivisitazioni del diritto cantonale – LOC, RALOC e altre Leggi

AL CONSIGLIO COMUNALE
6948 PORZA

6948 Porza, 19 ottobre 2020

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri Comunali,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione diverse proposte di modifica del Regolamento comunale (RC), che si possono suddividere essenzialmente in due capitoli:

- modifiche del RC necessarie in seguito ad intervenute rivisitazioni del diritto cantonale di riferimento entrate in vigore il 1. luglio 2019 (I);
- modifiche del RC in seguito ad intervenute modifiche del RALOC (II).

Infine, vi chiediamo di approvare anche alcune proposte di stralcio di norme esaustivamente disciplinate in altre basi legali, in ottica di snellimento del corpus Legislativo comunale e altre di completamento del medesimo.

I. Modifiche del RC necessarie in seguito ad intervenute rivisitazioni del diritto cantonale di riferimento

Lo scorso 1. luglio 2019 sono entrate in vigore alcune nuove disposizioni di diritto cantonale, che si possono raggruppare essenzialmente in quattro ambiti tematici distinti:

1. abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (LMSP) e inserimento degli articoli ancora attuali nelle leggi settoriali di riferimento, segnatamente nella Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e nella Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 30 novembre 2009 (LA-LAEI);
2. modifica dell'art. 67 cpv. 2 LOC sulle mozioni;

MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

3. adozione di nuove norme sulla gestione finanziaria e sul nuovo modello contabile armonizzato di seconda generazione (MCA2), che ha comportato l'introduzione di nuovi disposti nella LOC e all'adozione di un nuovo Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (RGFCC), adottato dal Consiglio di Stato il 22 maggio 2019;
4. modifica degli art. 9, 9 a, 11 a e 39 del Regolamento di applicazione alla Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC).

Di seguito vi presentiamo brevemente le intervenute modifiche del diritto superiore. Alcune rivisitazioni del diritto superiore rendono necessaria anche una revisione del quadro legislativo comunale di riferimento, in particolare per la numerazione diversa degli articoli della LOC. Le medesime vengono proposte nel presente messaggio municipale e indicate nel Regolamento comunale. Con messaggio separato verrà invece presentata al Consiglio comunale una modifica del quadro legale di riferimento per l'Azienda acqua potabile, scioglimento dell'azienda comunale e nuovo Regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile. Il termine di adeguamento dei regolamenti comunali alle nuove norme sulle aziende comunali è il 31 dicembre 2021 (cfr. n. art. 217 cpv. 1 LOC e n. art. 50a RALOC).

Le revisioni di singole disposizioni del RC di seguito proposte hanno carattere principalmente formale e sono necessarie per uniformare e adeguare il quadro legislativo al diritto superiore. Non si tratta di rivisitazioni sostanziali o di merito del diritto comunale, pur avendo comportato le intervenute modifiche del diritto cantonale l'introduzione di importanti novità, che sono in ogni caso regolamentate in maniera esaustiva dal diritto cantonale.

1. Abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (LMSP)

La Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) è stata adottata dal Gran Consiglio il 12 dicembre 1907 ed era – fino alla sua abrogazione approvata l'11 novembre 2018 – una delle leggi più datate ancora in vigore nel nostro Cantone. Nata in un'epoca di grandi e rapidi progressi industriali che non potevano lasciare indifferenti gli enti pubblici, essa è stata concepita per porre le premesse legali che consentissero un più deciso e organico intervento dei Comuni nella gestione dei servizi pubblici, fungendo da base legale affinché i Comuni ticinesi potessero assumere l'esercizio diretto – anche con diritto di privativa – di servizi e attività a carattere prevalentemente industriale, ma anche di interesse pubblico.

Contestualmente all'abrogazione della LMSP, i disposti ancora attuali sono stati adeguati e inseriti nella LOC e nella LA-LAEI, secondo un concetto che può essere suddiviso come di seguito illustrato:

- Aggiornamento della LOC, con l'introduzione di nuovi articoli al Titolo VII concernenti:

MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

- a. L'assunzione di servizi pubblici da parte del Comune: no. art. 192a LOC e correlate modifiche degli artt. 13, 31, 61, 75 e 76 LOC; (**vedi nuovo art.83 RC**)
 - b. Le aziende comunali (finora denominate aziende municipalizzate): no. art. 192b – 192e, no. art. 217 cpv. 1 LOC e modifiche correlate agli artt. 9, 13, 91, 110, oltre ai revisionati artt. 169, 172, 175, 179, 180 LOC e 5a RALOC; (**vedi nuovo art.84 RC**)
 - c. La concessione: no. artt. 193f-193i LOC, no. art. 217 cpv. 2 LOC e correlate modifiche degli artt. 13, 31, 61, 75 e 76 LOC. (art.82 RC)
- Aggiornamento della LA-LAEI, con integrazione in quest'ultima delle norme concernenti il settore della distribuzione dell'energia, finora inserite nella LMSF: no. artt. 13a, 13b, 13c, 17 e 22 LA-LAEI, dal momento in cui un importante ambito oggi regolato mediante il ricorso allo strumento giuridico della concessione è quello della distribuzione dell'energia elettrica.

Precisiamo che con lo scioglimento dell'Azienda acqua potabile e l'inserimento nel MCA2, dicastero "Protezione dell'ambiente e pianificazione del territorio", dei conti per l'approvvigionamento idrico, nel nostro RC sarà eliminata la dicitura "dell'Azienda acqua potabile" indicata all'art.54 del RC.

2. Modifica dell'art. 67 cpv. 2 LOC sulle mozioni

La modifica legislativa è frutto dell'accoglimento da parte del Gran Consiglio di un controprogetto ad un'iniziativa parlamentare presentata il 12 marzo 2018. Essa ha portato all'introduzione dell'obbligo per il Municipio di presentare, a decorrere dall'assegnazione di una mozione a una commissione del Consiglio comunale:

- a. entro un mese, un preavviso scritto sulla ricevibilità della mozione;
- b. entro quattro mesi, un preavviso scritto sul contenuto della mozione o la comunicazione dell'intenzione di non voler esprimere preavviso di merito.

La mozione è infatti uno strumento che la legge mette a disposizione dei membri del Consiglio comunale, tramite il quale essi possono sottoporre all'attenzione del Legislativo oggetti che rientrano nelle competenze decisionali di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 13 LOC o di altri disposti di leggi speciali. Improporzionabili sono invece mozioni che formulano proposte di deliberazione su oggetti di competenza del Municipio, contrarie a leggi di rango superiore o riguardanti oggetti sui quali non vi è autonomia comunale. Obiettivo degli iniziativaisti – fatto proprio dal parlamento cantonale – è quello di meglio garantire il buon funzionamento dello strumento della mozione, evitando alle commissioni del Consiglio comunale di perdere inutilmente tempo a discutere su mozioni irricevibili.

MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

Si evidenzia che pur non menzionando più l'attuale cpv. 2 dell'art. 67 LOC la possibilità per il Municipio di licenziare un messaggio, il diritto di procedere in tal senso rimane, così come resta invariata la facoltà del mozionante di ritirare il proprio atto in presenza di un messaggio municipale in ogni momento, fino alla votazione sulla stessa.

L'art. 27 del RC è nei contenuti analogo all'art. 67 LOC e necessita pertanto di essere modificato e adeguato al nuovo contesto legislativo, indicando nella proposta i diversi cpv. previsti dall'articolo suindicato.

3. Adozione di nuove norme sulla gestione finanziaria e sul nuovo modello contabile armonizzato di seconda generazione (MCA2)

Il nuovo modello contabile armonizzato di seconda generazione (MCA2) è stato introdotto nel Cantone nel 2014 e viene ora esteso anche ai Comuni ticinesi. Il MCA2 è composto da 21 raccomandazioni (quindi non vincolanti e adattabili alle esigenze puntuali locali, conformemente alla cultura federalista che contraddistingue il nostro Paese), di cui 18 adottate dal Cantone per i Comuni ticinesi, che riguardano i seguenti aspetti:

- il piano dei conti, con una numerazione per genere e funzionale armonizzata per tutti gli enti pubblici svizzeri;
- diverse regole contabili e finanziarie riguardanti vari ambiti, come ad esempio ammortamenti, valutazione degli attivi, presentazione del risultato d'esercizio, presentazione dello stato del capitale proprio, contabilità dei cespiti, delimitazioni contabili, indicatori finanziari).

L'implementazione del MCA2 nei Comuni ticinesi è stata preceduta da lavori preparatori importanti, che hanno visto l'istituzione di un gruppo di lavoro tecnico che si è occupato di approfondire le singole raccomandazioni e formulare proposte adeguate e adattate alla realtà del Comune ticinese. Le necessarie modifiche alla LOC dettate dall'introduzione del nuovo modello contabile hanno poi fornito occasione per una rivisitazione totale degli artt. da 151 a 185 (Titoli V e VI della LOC), rivedendone la sistematica, aggiornandoli ed ammodernando la terminologia. Nel contempo è stato rivisto totalmente il Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (RGFCC). Nei prossimi mesi il Cantone procederà alla pubblicazione di un nuovo manuale di contabilità per i comuni ticinesi, mentre ulteriori informazioni e documenti utili possono essere reperiti sul sito internet della Sezione degli enti locali.

Dal momento in cui l'introduzione del nuovo modello contabile è prevista in modo scaglionato, in tre gruppi di Comuni e suddivisa su tre anni (2020, 2021, 2022), anche l'entrata in vigore delle nuove disposizioni della LOC seguirà tale logica. Nel frattempo rimangono in vigore i vecchi articoli della LOC (cfr. n. artt. 215 cpv. 2 LOC e 39 cpv. 2 RGFCC).

MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

Il nostro Comune ha previsto l'introduzione a partire dal 2021. Le regole per la gestione finanziaria secondo il nuovo MCA2 sono inquadrate in modo esaustivo nel diritto cantonale e le revisioni di quest'ultimo non rendono necessario alcun adeguamento del diritto comunale, se non accorgimenti formali (mutati rinvii alla LOC) e adeguamenti di terminologie (in particolare rinnovate definizioni in ambito di beni comunali).

4. Le modifiche degli art. 9, 9a, 11a e 39 RALOC

Il 1. luglio 2019 sono entrate in vigore alcune modifiche del RALOC - in parte sollecitate dai Comuni medesimi - volte a:

- semplificare la procedura delle votazioni eventuali nell'ambito della ratifica di regolamenti, convenzioni, mandati e statuti (art. 9 cpv. 3);
- permettere al personale predisposto di preparare adeguatamente il materiale per l'elezione dei rappresentanti negli enti esterni, dando un termine di tre giorni rispetto alla seduta per la presentazione dei candidati (art. 9a cpv. 5 RALOC);
- formalizzare l'utilizzo della posta elettronica come strumento per l'invio degli atti (art. 11a cpv. 1 RALOC);
- integrare quali contenuti obbligatori dei regolamenti comunali le basi legali per le banche dati non disciplinate dal diritto settoriale (art. 39 cpv. 1 let. t) e le modalità di elaborazione dei dati per la gestione del personale e degli stipendi (art. 39 cpv. 1 let. u).

In virtù della forza derogatoria del diritto superiore, i nuovi disposti del RALOC sono applicabili direttamente ai Comuni, **anche qualora i rispettivi regolamenti comunali non prevedano alcunché.**

Dal momento in cui il nostro RC contiene una disposizione che definisce la procedura di votazione, è necessario adeguare l'art.23 RC al tenore del rinnovato RALOC. Per quanto attiene invece ai contenuti obbligatori previsti dall'art.39 cpv.1 let. t), banche dati, si rimanda al nuovo art.3 a che saranno inseriti nel RC, vedi MM.no.15/2020. Le disposizioni relative a quelle per la gestione del personale e degli stipendi sono regolate dal Regolamento organico dei dipendenti (ROD), il quale verrà pure aggiornato in seguito ai nuovi disposti con MM. separato.

II. Modifiche del RC in seguito ad intervenute modifiche del RALOC

Il 1. aprile scorso sono entrate in vigore alcune modifiche del RALOC, che coinvolgono i suoi artt. 7, 10, 13, 37, 39 e 40.

MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

Di queste, l'unica modifica che ha influenza diretta sulla legislazione comunale e che quindi comporta la necessità di rivedere anche quest'ultima è quella dell'art. 7 cpv. 3 lett. c) RALOC, che introduce la possibilità per i Comuni di prevedere la conservazione delle registrazioni delle sedute delle assemblee comunali (rispettivamente dei consigli comunali) oltre la data della crescita in giudicato dell'approvazione del verbale da parte del legislativo ed esclusivamente per scopi storico-archivistici. In tal caso, il regolamento comunale deve esplicitamente prevedere tale facoltà, tenendo conto dei disposti della Legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011.

La possibilità di conservare le registrazioni delle sedute dei legislativi comunali a scopi storici e archivistici è stata voluta dai Comuni medesimi - allo scopo di arricchire il patrimonio dei propri archivi con importanti testimonianze legate alla politica locale. In questo senso si tratta unicamente di inserire nel RC l'adeguata base legale, che legittimi la facoltà di conservazione delle registrazioni, vedi **modifica proposta all'art.25 RC - "verbale"**.

In allegato trovate il Regolamento comunale dove vengono evidenziate **in giallo** tutte le modifiche proposte con il presente messaggio:

- le modifiche proposte riguardano adeguamenti di natura formale riconducibili alle modifiche della LOC in seguito all'introduzione del MCA2; in tema di aziende comunali e prevalentemente terminologici;
- la modifica dell'art. 27 RC concerne l'adeguamento all'art. 67 LOC, in tema mozioni;
- gli aggiornamenti degli artt.23 e 24 RC sono a seguito delle modifiche dell'art. 60 cpv. 4 LOC che concerne un adeguamento al nuovo art. 9 e 9 a RALOC;
- le modifiche degli art. 13 cpv. 1 let. p) e 36 cpv. 5 LOC concernono aggiornamenti che fanno seguito ad intervenute modifiche entrate in vigore il 1. ottobre 2018 e riguardanti le procedure di nomina dei rappresentanti comunali in seno agli enti esterni di cui il Comune è parte e per le risposte alle interpellanze. (artt.23 e 27 RC).
- Esse non sono strettamente necessarie in quanto in ogni caso la procedura è regolamentata dal diritto superiore in modo esaustivo ed è per questa ragione che non sono state proposte in precedenza, ma il presente messaggio fornisce l'occasione per porre chiarezza anche nel nostro Regolamento comunale, specificando gli appositi rinvii alla LOC o gli aggiornamenti del caso.

MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

III. Alcuni approfondimenti di merito

Dai capitoli precedenti si è potuto apprendere del fatto che le modifiche di regolamento proposte con il presente messaggio sono adeguamenti formali, ma necessari e volti a conferire maggiore chiarezza per raffronto al diritto superiore. Due elementi – riconducibili al diritto cantonale mutato - meritano un ulteriore approfondimento.

a. Nuove disposizioni sui beni comunali

Fino al 30 giugno 2019 i beni comunali erano regolati al titolo VI della LOC (art. 176-185), mentre oggi analoghe disposizioni si trovano al capitolo III del titolo V, relativo alla gestione finanziaria e contabilità (no.art.162-168). La revisione del quadro legislativo è stata prevista nell'ambito dell'introduzione del MCA2. In particolare la parte riguardante i beni comunali è stata incorporata nel titolo sulla contabilità e la gestione finanziaria, includendo anche le regole di valutazione dei beni e di ammortamento sui beni amministrativi.

Il vecchio art. 180 LOC è stato ripreso al no. art. 167, imponendo il pubblico concorso per l'alienazione e l'affitto dei beni comunali materiali, inserendo un nuovo cpv. 3, che permette di procedere a licitazione privata o a trattative dirette in casi eccezionali, ovvero (come prima) quando al Comune non ne può derivare danno o (nuovo) quando l'interesse generale lo giustifica.

Le proposte di revisione del Regolamento comunale connesse con questo capitolo vanno ad adeguare il diritto comunale alle nuove definizioni di beni amministrativi e beni patrimoniali (no artt. 162-163 LOC e 71 RC) e alle nuove eccezioni relative alle alienazioni dei beni comunali (no. art. 167 cpv. 3 LOC e 70 RC).

L'inserimento del concetto di "interesse generale" (167 cpv.3) quale giustificazione dell'eccezione al cpv. 1 è una scelta del legislatore cantonale ed apre la porta a una valutazione che va oltre il concetto di neutralità economica, ma tocca anche casi dove è riconosciuto un interesse generale del Comune. Trattandosi di una valutazione anche "politica" e riservati i casi di delega all'Esecutivo, l'autorizzazione a procedere per licitazione privata o trattative dirette deve essere ottenuta preventivamente dal Legislativo.

MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

Visti gli art. 13 cpv. 1 lett. a, 42 cpv. 2 e 186 LOC, nonché l'art.10 del RC., si chiede a codesto onorando consesso di voler

risolvere:

1. Il Regolamento comunale del Comune di Porza del 19 dicembre 2011 è modificato come alle proposte contenute nell'allegato Regolamento comunale (RC) aggiornato;
2. Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2021, riservata la ratifica dell'Autorità cantonale competente. Con l'entrata in vigore del Regolamento viene abrogata ogni altra disposizione contraria ed incompatibile;
3. Il Municipio è incaricato della pubblicazione del Regolamento, giusta l'art.187 LOC e 41 RALOC, e sottoposto per delega del Consiglio di Stato al Dipartimento delle Istituzioni, Sezione enti locali, per l'approvazione (art.188 pt. 2 e 190 LOC);
4. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con ogni ossequio

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco:

Franco CITTERIO

Il Segretario:

Walter DE VECCHI

Allegati:

Regolamento comunale - aggiornato

Per esame e rapporto:

Gestione	Edilizia	Petizioni
		X

MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

REGOLAMENTO COMUNALE 2012

INDICE DEGLI ARTICOLI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO I: NORME GENERALI

- Art. 1 Campo d'applicazione
- Art. 2 Definizione
 - A) Nome e circoscrizione
 - B) Suddivisione territoriale
- Art. 3 Stemma – Sigillo e albo comunale
- Art. 3 a Archivi dati

CAPITOLO II: DIRITTI POLITICI

- Art. 4 Petizioni
 - A) Diritto di risposta
 - B) Esame
- Art. 5 Referendum
- Art. 6 Iniziativa, controprogetto, votazione e ritiro

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE POLITICA

CAPITOLO I: ORGANI DEL COMUNE

- Art. 7 Organi

CAPITOLO II: L'ASSEMBLEA COMUNALE

- Art. 8 Composizione e competenze

CAPITOLO III: IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 9 Composizione e eleggibilità
- Art. 10 Competenze
- Art. 11 Seduta costitutiva
 - A) Convocazione
 - B) Dichiarazione di fedeltà
- Art. 12 Ufficio presidenziale
- Art. 13 Sessioni ordinarie
- Art. 14 Sessioni straordinarie
- Art. 15 Luogo
- Art. 16 Modo di convocazione
- Art. 17 Frequenza e sanzioni
- Art. 18 Riconvocaioni
- Art. 19 Funzionamento e pubblicità
 - A) Funzionamento
 - B) Partecipazione del Municipio
 - C) Ordine
 - D) Pubblico
 - E) Organi di informazione
 - F) Sedute informative
- Art. 20 Messaggi municipali e rapporti
- Art. 21 Ritiro e rinvio messaggi
- Art. 22 Urgenza
- Art. 23 Sistema di voto
- Art. 24 Votazioni
 - A) Preliminari
 - B) Eventuali
 - C) Finale
 - D) Proposte di modifica sostanziale/marginale
 - E) Regolamenti, convenzioni e contratti

MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

- Art. 25 Verbale
- Art. 26 Pubblicazione delle risoluzioni
- Art. 27 Interrogazioni scritte, interpellanze e mozioni

CAPITOLO IV: I GRUPPI DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 28 Requisiti
- Art. 29 Costituzione
- Art. 30 Finanziamento

CAPITOLO V: LE COMMISSIONI

- Art. 31 Commissioni
 - A) Permanenti
 - B) Speciali
 - C) Composizione e rappresentanza proporzionale
 - D) Sedute comuni
 - E) Nomina e funzionamento
- Art. 32 Validità delle sedute
- Art. 33 Commissione della gestione
- Art. 34 Commissione delle petizioni e della legislazione
- Art. 35 Commissione dell'edilizia e delle opere pubbliche
- Art. 36 Obbligo di discrezione
- Art. 37 Indennità per commissioni
- Art. 38 Rapporto

CAPITOLO VI: IL MUNICIPIO

- Art. 39 Composizione
- Art. 40 Seduta costitutiva
- Art. 41 Competenze generali e polizia locale
- Art. 42 Convocazione delle sedute e luogo
- Art. 43 Modalità di funzionamento delle sedute
- Art. 44 Verbale
- Art. 45 Delega di competenze al Municipio
- Art. 46 Commesse pubbliche
- Art. 47 Spese non preventivate
- Art. 48 Criteri di comportamento
 - A) Informazioni
 - B) Discrezione e riserbo
 - C) Divieto di prestazione
 - D) Informazione
 - E) Ispezione atti

CAPITOLO VII: IL SINDACO

- Art. 49 Competenze

CAPITOLO VIII: DICASTERI – COMMISSIONI - DELEGAZIONI

- Art. 50 Dicasteri
- Art. 51 Delegazioni e Commissioni obbligatorie
- Art. 52 Altre commissioni
- Art. 53 Competenze - verbale

TITOLO III I DIPENDENTI COMUNALI

- Art. 54 Dipendenti - Funzioni
- Art. 55 Dichiarazione di fedeltà
- Art. 56 Obblighi e doveri di servizio – Segreto d'ufficio
- Art. 57 Provvedimenti disciplinari, impugnabilità e prescrizione
- Art. 58 Il Segretario comunale
- Art. 59 Il Perito

TITOLO IV INDENNITA'

- Art. 60 Indennità

MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

TITOLO V GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

- Art. 61 Principi della gestione finanziaria e della contabilità
- Art. 62 Preventivi e consuntivi - Estensione
- Art. 63 Norme per la gestione finanziaria
- Art. 64 Controllo finanziario

- Art. 65 Piano finanziario
- Art. 66 Incassi e pagamenti
- Art. 67 Diritto di firma

TITOLO VI I BENI COMUNALI

CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 68 Suddivisione
- Art. 69 Amministrazione
- Art. 70 Alienazioni - Locazioni

CAPITOLO II: I BENI AMMINISTRATIVI

- Art. 71 A) Beni amministrativi
B) Beni patrimoniali
- Art. 72 Titolo di bene amministrativo o patrimoniale
- Art. 73 Amministrazione

CAPITOLO III: UTILIZZAZIONE DEI BENI AMMINISTRATIVI

- Art. 74 Uso comune
- Art. 75 Uso speciale
 - A) In generale
 - B) Autorizzazione
 - C) Concessione
 - D) Procedura
 - E) Condizioni
 - F) Durata
 - G) Revoca
 - H) Responsabilità
- Art. 76 Arredo urbano e divieti

CAPITOLO IV: TASSE

- Art. 77 Ammontare
- Art. 78 Criteri di computo
- Art. 79 Pagamento
- Art. 80 Esenzioni
- Art. 81 Restituzione
- Art. 82 Concessioni e autorizzazioni esistenti

CAPITOLO V: PRESTAZIONI OBBLIGATORIE ASSUNZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE COMUNALE E AZIENDE COMUNALI FIDEJUSSIONI E MUTUI

- Art. 83 Prestazioni obbligatorie Assunzione di servizi di interesse comunale
- Art. 84 Fidejussioni e mutui Aziende comunali

TITOLO VII CONTRAVVENZIONI, MULTE E RIMEDI DI DIRITTO

- Art. 85 Ammontare della multa
- Art. 86 Rapporti - Segnalazioni
- Art. 87 Procedura
- Art. 88 Rimedi di diritto

MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

TITOLO VIII REGOLAMENTI – ORDINANZE – TASSE E INDENNITA'

- Art. 89 Regolamenti
- Art. 90 Ordinanze
- Art. 91 Esecuzione dei compiti pubblici
- Art. 92 Convenzioni
- Art. 93 Mandati di prestazione
- Art. 94 Tasse e indennità speciali
- Art. 95 Tasse di cancelleria

TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGATIVE

- Art. 96 Entrata in vigore
- Art. 97 Abrogazione


REGOLAMENTO COMUNALE 2012

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO I NORME GENERALI

- Art. 1
CAMPO DI
APPLICAZIONE** Il presente Regolamento comunale compendia e integra la Legge organica comunale (in seguito LOC), il Regolamento di applicazione della legge organica comunale (in seguito RALOC) e i relativi decreti di applicazione, entro la giurisdizione territoriale del Comune di Porza.
- Art. 2
DEFINIZIONE**
**A) Nome e
circostrizione** Porza è Comune del Circolo di Vezia, Distretto di Lugano, confinante giurisdizionalmente con i Comuni di Canobbio, Comano, Cureglia, Lugano, Savosa e Vezia.
- B) Suddivisione
territoriale
4 LOC** Il Comune di Porza comprende le seguenti frazioni:
Belvedere, Cornaredo, Coste, La Monda, Paniscèra, Pian Gallina, Ressiga, San Rocco, Tavesio, Trevano e Vira.
- Art. 3
STEMMA
SIGILLO
E ALBO COMUNALE** Lo stemma comunale si presenta come appare dalla seguente riproduzione, (colore giallo su sfondo blu).
L'adozione del sigillo, di forma rotonda delle dimensioni qui sotto riprodotta, è di competenza del Municipio. I duplicati, realizzati nella forma dei timbri, hanno valore ufficiale.

Stemma



Sigillo



ALBO COMUNALE

L'albo comunale è ubicato nel piazzale della casa comunale.

Art. 3 a

ARCHIVIO DEI DATI

Il comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi d'informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili delle personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell'affare.

L'accesso agli archivi di cui al precedente capoverso da parte dei membri degli organi comunali e dei collaboratori del comune è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.

Il comune può emanare disposizioni esecutive sull'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione e di documentazione, nonché sulla protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.

AMBIENTE AUTOMATIZZATO

Gli archivi di dati personali gestiti dal comune in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo.
Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti d'accesso, la durata della conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

CAPITOLO II DIRITTI POLITICI

- Art. 4
PETIZIONI**
A) Diritto di risposta
- Chi rivolge petizioni al Comune o ai suoi organi ha diritto a una risposta entro un termine ragionevole. E' considerata petizione ogni richiesta sottoscritta da almeno una persona identificabile e non soddisfatta direttamente da atti amministrativi decisi dagli organi comunali. Se non è indicato il recapito, la risposta è comunicata al primo firmatario.
- B) Esame
- Le petizioni genericamente rivolte al Comune sono di regola esaminate dal Municipio. Le petizioni indirizzate al Consiglio comunale e che rientrano nella sua competenza sono trasmesse dal Presidente alla commissione delle petizioni. La commissione propone al Consiglio comunale una semplice risposta o una risoluzione. Il Municipio ha diritto di esprimersi secondo la procedura prevista per le mozioni.
- Art. 5
REFERENDUM**
- Si richiamano gli art.75 e 79 LOC.
- Art. 6
INIZIATIVA,
CONTROPROGETTO,
VOTAZIONE E RITIRO**
- Si richiamano gli art.76, 77, 77a, 78 e 79 LOC.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE POLITICA

CAPITOLO I ORGANI DEL COMUNE

- Art. 7
ORGANI
9 LOC**
- Gli organi del Comune sono:
a) l'Assemblea comunale
b) il Consiglio comunale
c) il Municipio

CAPITOLO II L'ASSEMBLEA COMUNALE

- Art. 8
COMPOSIZIONE
E COMPETENZE
11 e 12 LOC**
- L'Assemblea comunale è la riunione dei cittadini aventi i diritti politici in materia comunale. La partecipazione all'assemblea è un dovere civico.
L'Assemblea esercita le competenze dell'art. 12 LOC.

CAPITOLO III IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 9
COMPOSIZIONE -
E ELEGGIBILITA'
42 e 43 LOC**
- Il Consiglio comunale è composto di 26 membri.
L'eleggibilità è regolata dall'art. 43 LOC.
- Art. 10
COMPETENZE**
- Il Consiglio comunale esercita le competenze attribuite dalla LOC agli articoli 13 e 42. E' inoltre competente per decidere il moltiplicatore d'imposta, nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione cantonale in materia (artt.177 e 178 .LOC).
- Art. 11
SEDUTA
COSTITUTIVA**
A) Convocazione
- Si richiama l'art. 46 LOC.
- B) Dichiarazione di fedeltà
- Si richiama l'art. 47 LOC

MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

- Art. 12**
UFFICIO
PRESIDENZIALE
48 LOC
- La prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria nomina l'ufficio presidenziale così composto:
- A) Composizione**
- a) un Presidente
 - b) un Vicepresidente
 - c) due scrutatori
- Le cariche non sono obbligatorie.
- B) Supplenza**
6 RALOC
- In caso di assenza del Presidente, lo stesso è supplito dal Vicepresidente e, in assenza di questi, da uno scrutatore (da designarsi a sorte).
- Art. 13**
SESSIONI
ORDINARIE
49 LOC
- Il Consiglio comunale si raduna due volte all'anno in sessione ordinaria.
La prima sessione è convocata entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.
La seconda entro il 31 dicembre e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente.
Il Presidente del Consiglio comunale, d'intesa con il Municipio può, per giustificati motivi, prorogare di due mesi al massimo i termini di cui al presente articolo.
- Art. 14**
SESSIONI
STRAORDINARIE - 50 LOC
- Il Consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria:
- a) se il Municipio lo ritiene opportuno;
 - b) se almeno un terzo dei consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al presidente.
- Art. 15**
LUOGO
52 LOC
- Le sedute si tengono di regola nella sala del Consiglio comunale presso la sala multiuso Clay Regazzoni, in Piazza Soldati.
- Art. 16**
MODO DI
CONVOCAZIONE
- Si richiama l'art. 51 LOC.
- Art. 17**
FREQUENZA E SANZIONI
- La partecipazione alle sedute è obbligatoria. Si richiamano gli articoli 53 e 197 LOC.
- Art. 18**
RICONVOCAZIONI
54 LOC
- Il Consiglio comunale non può deliberare se non è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri. In tal caso si procede come previsto dall'art. 54 LOC.
- Art. 19**
FUNZIONAMENTO
E PUBBLICITA'
- A) Funzionamento**
55 cpv. 1 LOC
- Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e sono dirette dal Presidente o da chi lo supplisce.
Ogni membro del Consiglio comunale può prendere la parola due volte sullo stesso oggetto. Solo per fatto personale, a giudizio del Presidente, può prendere la parola una terza volta. In caso d'intervento del Presidente quale relatore o quale capogruppo, la seduta è diretta dal Vicepresidente.
- B) Partecipazione del Municipio**
55 cpv.2 e 3 LOC
- Il Municipio partecipa alle sedute del Consiglio comunale in corpore o con una delegazione, senza diritto di voto.
Il Sindaco o i Municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del Municipio e a sostegno delle proposte municipali.
Previa autorizzazione del Presidente, essi possono inoltre intervenire per fatto personale o quando sono interpellati su problemi particolari.
- C) Ordine**
- Si richiama l'art. 27 e 55 cpv. 4 LOC.
- D) Pubblico**
- Il pubblico assiste in silenzio nello spazio a lui riservato.
Non deve manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo la discussione.

MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

E) Organi di informazione 8 RALOC	Gli organi d'informazione possono assistere alle sedute. Per motivi organizzativi, i rappresentanti degli stessi sono tenuti ad annunciarsi al Presidente. RegISTRAZIONI delle sedute su supporti tecnici di ogni genere da parte degli organi d'informazione non possono avvenire senza il preventivo consenso dell'Ufficio presidenziale.
F) Sedute informative	Il Municipio può organizzare sedute informative per discutere e dibattere problemi di interesse generale, avvalendosi eventualmente di tecnici o specialisti del ramo, riservati gli articoli 104 e 105 LOC.
Art. 20 MESSAGGI MUNICIPALI 56, 57 e 174 pt.4 LOC e 10, 11 RALOC RAPPORTI 71 LOC e 11 e 13 RALOC	I messaggi municipali devono essere trasmessi ai membri del Consiglio comunale almeno 30 giorni prima della seduta. I rapporti scritti delle commissioni devono essere depositati in Cancelleria almeno 7 giorni prima della seduta e sono trasmessi immediatamente al Municipio e ai singoli consiglieri comunali.
Art. 21 RITIRO E RINVIO MESSAGGI 57 LOC	I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio comunale. Con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio comunale può rinviare i messaggi al Municipio.
Art. 22 URGENZA	Si richiama l'art. 59 LOC. L'urgenza non può essere dichiarata per le mozioni e nella seduta costitutiva.
Art. 23 SISTEMA DI VOTO 60 LOC	Il Consiglio comunale vota per alzata di mano. Esso vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione. In materia di concessione dell'attinenza comunale e di nomine di competenza il sistema di voto è per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione. Restano riservati i casi in cui la legge prescrive il sistema di voto. Per le nomine giusta l'art.13 cpv.1 lett. p) si procede per voto segreto se il numero dei candidati eccede quelle delle cariche. Il Regolamento di applicazione (RALOC) regola gli aspetti relativi a scrutinio e validità delle schede (art. 9 a).
Art. 24 VOTAZIONI A) Preliminari	Il Presidente mette in votazione nell'ordine le domande di rinvio o di sospensione e successivamente quelle pregiudiziali che vanno decise a maggioranza semplice.
B) Eventuali	Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali. L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente. Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. In caso di parità nelle votazioni preliminari si procede con il sorteggio. La proposta che raggiunge il maggior numero di consensi va messa in votazione finale. In sede di adozione o modifica di regolamenti comunali la votazione finale sui singoli articoli può essere supplita dal voto finale sul complesso.
C) Finale	Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.
D) Proposte di modifica sostanziale / marginale 38 cpv.2 LOC	Le proposte aventi carattere marginale sono decise seduta stante. Le proposte aventi carattere sostanziale, se contenute in un rapporto di una commissione del Consiglio comunale incaricata dell'esame del messaggio municipale, se condivise dal Municipio, possono essere decise seduta stante. Negli altri casi l'oggetto deve essere rinviato al Municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di 6 mesi. E' riservato l'art.177 cpv.3 LOC.

MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

E) Regolamenti e convenzioni, contratti, art 186 cpv.2 LOC	L'approvazione di regolamenti, convenzioni o contratti deve avvenire mediante voto sul complesso. Il voto avviene solo sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.
Art. 25 VERBALE	Si richiamano gli art. 24, 25, 62 LOC e 7 RALOC. Per la redazione del verbale è ammessa la possibilità di far capo a mezzi tecnici di registrazione. Le registrazioni con ausilio di mezzi tecnici delle sedute del Consiglio comunale possono essere conservate per scopi storico-archivistici, nel rispetto delle disposizioni della Legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011.
Art. 26 PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI	Si richiama l'art. 74 LOC.
Art. 27 INTERROGAZIONI SCRITTE 65 LOC	I membri del Consiglio comunale possono presentare in ogni momento interrogazioni scritte su oggetti di interesse comunale. Il Municipio è tenuto a rispondere per iscritto nel termine di due mesi direttamente all'interrogante. In tal modo la procedura dell'interrogazione è conclusa. Il Municipio, qualora giudicasse d'interesse generale l'interrogazione, potrà diramarla con la risposta a tutti i membri del Consiglio comunale. Il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza e l'esatta portata di tale impedimento.
INTERPELLANZE 66 LOC e 14 RALOC	Le interpellanze devono essere formulate in forma scritta su oggetti d'interesse comunale. Il Municipio risponde secondo le modalità di cui all'art. 66 cpv. 3, 4 e 5 LOC.
MOZIONI 67 LOC e 17 RALOC	Ogni consigliere comunale può presentare per iscritto, nella forma della mozione proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno. E' esclusa la proposta di moltiplicatore o di modifica del medesimo. La mozione è trattata secondo le modalità di cui all'art. 67 LOC, cpv.2,3,4 e 5. Copia delle interpellanze e delle mozioni vengono pubblicate nel sito internet del Comune.
CAPITOLO IV I GRUPPI DEL CONSIGLIO COMUNALE	
Art. 28 REQUISITI 73 LOC	Un gruppo deve essere costituito da almeno 3 consiglieri eletti sulla stessa lista. I consiglieri appartenenti a liste con un numero di eletti insufficiente per formare gruppo possono costituire gruppi misti, ritenuto un minimo di 3 membri.
Art. 29 COSTITUZIONE 73 LOC	Un gruppo consigliere può costituirsi solo nella seduta costitutiva. Ogni gruppo notifica al Presidente la sua costituzione, indicando il nome del capogruppo e del suo sostituto. Per i gruppi misti vale l'art.73 cpv.4 LOC.
Art. 30 FINANZIAMENTO	I gruppi e i consiglieri sono finanziati come segue: Chf. 1'000.— annui per ogni gruppo, oltre a un supplemento annuo di Chf. 200.— per ogni consigliere comunale appartenente al gruppo. I consiglieri comunali che in seno al legislativo comunale non formano gruppo, ricevono parimenti il singolo finanziamento di Chf. 200.— annui. Il contributo viene versato per ogni anno di legislatura entro il 30 giugno.
CAPITOLO V LE COMMISSIONI	

MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

- Art. 31
COMMISSIONI**
- A) Permanenti
68 LOC**
- Il Consiglio comunale nomina ogni quattro anni nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni permanenti:
- a) commissione della gestione;
 - b) commissione delle petizioni e della legislazione;
 - c) commissione dell'edilizia e delle opere pubbliche.
- B) Speciali
69 LOC**
- E' facoltà del Consiglio comunale di nominare in ogni tempo commissioni speciali per l'esame di determinati problemi.
- C) Composizione e rappresentanza
rappresentanza intera e proporzionale
73 LOC**
- Le commissioni sono composte da 7 membri e 2 supplenti e stanno in carica per quadriennio. Per la rappresentanza si richiama l'art.73 LOC. I due supplenti spettano ai due gruppi più numerosi.
- D) Sedute comuni**
- Le commissioni possono tenere delle sedute comuni per l'esame di un dato oggetto e designare uno o più relatori.
- E) Nomina e funzionamento
68 – 71 LOC e art. 39 lett. n RALOC**
- Ogni commissione, la prima volta nella seduta costitutiva nomina un Presidente, un vice Presidente e un Segretario che restano in carica per un anno. Le commissioni sono convocate dal Presidente tramite la Cancelleria comunale, di regola con avviso scritto ai membri, compresi i supplenti, almeno 10 giorni prima della seduta. Ogni commissione, oltre a redigere rapporto scritto su oggetti per i quali è chiamata a pronunciarsi, può designare un relatore con l'incarico di riassumere verbalmente la discussione e commentare la proposta in sede di Consiglio Comunale. Il Presidente unitamente al Segretario sono responsabili del verbale delle risoluzioni e del relativo rapporto scritto che deve essere depositato presso la Cancelleria comunale, almeno 7 giorni prima della seduta del Consiglio comunale.
- Art. 32
VALIDITA'
DELLE SEDUTE
70 LOC**
- Le sedute commissionali sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri. La presenza dei membri alle sedute delle commissioni è obbligatoria, salvo il caso di legittimo impedimento. Le commissioni hanno l'obbligo di tenere un verbale delle riunioni.
- Art. 33
COMMISSIONE
DELLA GESTIONE
72, 179, 181, 182, 183
e 184 LOC**
- Oltre alle competenze previste dai diversi articoli della LOC, la commissione della gestione ha il compito di pronunciarsi:
- a) sul preventivo;
 - b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'Assemblea o del Consiglio comunale in virtù dell'art. 13 LOC, a meno che l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione; in questo caso la commissione può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari;
 - c) sul consuntivo;
 - d) ~~esaminare tutti gli atti dell'Azienda acqua potabile, conto d'esercizio, bilancio e domande di crediti.~~
- A tali scopi alla commissione della gestione è conferita la facoltà di esame degli atti dell'Amministrazione comunale, dei verbali e degli archivi, tenuto conto degli articoli 104 e 105 cpv.2 LOC. La carica di membro della commissione della gestione è obbligatoria e l'allestimento del rapporto è regolato dagli articoli **183 e 184** LOC.
- Art. 34
COMMISSIONE
DELLE
PETIZIONI E DELLA
LEGISLAZIONE**
- La commissione delle petizioni ha il compito di preavvisare:
- a) le dimissioni di consiglieri;
 - b) le domande per la concessione dell'attinenza comunale;
 - c) le proposte di adozione e di modifica di norme di natura giuridica, quali regolamenti, convenzioni, normative di PR, statuti di consorzi o di altri enti di diritto pubblico o privato;
 - d) le istanze a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere, riservate eventuali deleghe concesse al Municipio.;
 - e) i ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di Leggi particolari;
 - f) le petizioni dirette al Consiglio comunale che non rientrano nella competenza di altre commissioni;
 - g) le questioni di toponomastica.

MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

- Art. 35
COMMISSIONE
DELL'EDILIZIA E DELLE
OPERE PUBBLICHE**
- La commissione dell'edilizia e delle opere pubbliche ha il compito di preavvisare dal profilo tecnico ed urbanistico le costruzioni e le infrastrutture pubbliche e di esaminare e preavvisare dal lato tecnico-urbanistico le proposte attinenti a normative di Piano Regolatore (PR).
- Art. 36
OBBLIGO DI
DISCREZIONE**
- I membri delle commissioni devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della commissione.
- Art. 37
INDENNITA' PER
COMMISSIONI**
- a) I membri delle commissioni e delegazioni municipali ed i membri delle commissioni nominate dal Consiglio comunale, comprese le presenze agli uffici elettorali ricevono le seguenti indennità per ogni seduta alla quale partecipano:
Chf. 100.-- per ogni seduta, riunione, delegazione, presenza ufficio elettorale, missioni e funzioni autorizzate, ecc., fino a due (2) ore.
Chf. 50.-- per ogni ora supplementare o frazione di almeno mezzora (½) ora.
- b) Il rimborso delle spese vive comprovate per missioni fuori comune.
- c) Gli importi indicati in precedenza sono da intendere netti. Inoltre per ogni seduta del Consiglio comunale verrà corrisposta un'indennità di Chf. 50.--.
- Art. 38
RAPPORTO**
- a) si richiamano gli art. 71 LOC e 13 RALOC;
- b) ogni commissario ha diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante la trattazione dell'oggetto in Consiglio comunale;
- c) il voto sul rapporto avviene a maggioranza dei membri presenti alla seduta. In caso di parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci;
- d) possono essere presentati uno o più rapporti di minoranza;
- e) le commissioni e le loro delegazioni hanno diritto di prendere visione, in ufficio e in archivio, di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza;
- g) tutti i rapporti devono essere presentati durante una seduta della commissione e dopo la firma del relatore seguiranno i nominativi dei commissari favorevoli al rapporto.
- C A P I T O L O V I
IL MUNICIPIO**
- Art. 39
COMPOSIZIONE
80 LOC**
- Il Municipio è composto di 5 membri.
- Art. 40
SEDUTA COSTITUTIVA
89 LOC**
- Il Municipio si riunisce in seduta costitutiva subito dopo l'elezione del Sindaco e procede:
- DECISIONI DI
INIZIO LEGISLATURA
13 p) 46 cpv.1
89cpv. 2, 90 e 91 LOC**
- a) alla nomina del Vicesindaco;
- b) all'istituzione e all'assegnazione dei dicasteri;
- c) alla nomina di commissioni e delegazioni municipali previste dalla legge o dal regolamento comunale, designando almeno un municipale, nonché il Presidente;
- d) alla nomina, negli enti di diritto pubblico o privato, dei delegati comunali di sua competenza;
- e) alla convocazione della seduta costitutiva del Consiglio comunale.
- Le nomine, le assegnazioni e le designazioni di cui al capoverso precedente hanno la durata di un quadriennio.
- Art. 41
COMPETENZE
GENERALI E POLIZIA
LOCALE**
- Il Municipio esplica le funzioni di cui agli articoli 106 e 107 LOC.
- Deroga per allerta
canicola**
- Nei giorni in cui è in vigore l'allerta canicola, decretato dalle competenti autorità cantonali, l'orario d'inizio dei lavori all'aperto in settori quali l'edilizia e la pavimentazione stradale è anticipato alle ore 06.00 salvo disposizioni contrarie da parte del municipio.

MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

Competenze Amministrative e delega	Nell'Amministrazione del Comune il Municipio esplica le competenze proprie di cui all'art.110 LOC. Il Municipio esercita inoltre le competenze decisionali delegate. Il Municipio è pure autorizzato a delegare ai servizi dell'amministrazione competenze decisionali amministrative che la legge non attribuisce in modo vincolante al Municipio e facoltà di spese di gestione corrente.
Delega ai servizi per spese di gestione corrente 9 cpv.4 e5 LOC	Il Municipio può delegare al Segretario comunale, ai servizi dell'amministrazione, nonché ai relativi funzionari, la facoltà di eseguire spese di gestione corrente fino ad un importo massimo di Chf. 5'000.— per oggetto nel limite delle spese preventivate. Le competenze delegate sono stabilite tramite ordinanza municipale. Contro le decisioni dei servizi dell'Amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione.
Art. 42 CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE E LUOGO	Per la convocazione delle sedute valgono gli art. 93 e 94 LOC. Le sedute hanno luogo di regola nella sala municipale presso la casa comunale. Possono essere tenute in altro locale che non sia un pubblico esercizio, a dipendenza dei bisogni e secondo le esigenze del Municipio.
Art. 43 MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE	Per le modalità di funzionamento delle sedute municipali si richiamano le disposizioni della LOC e in particolare: art. 94 LOC - validità della seduta; art. 96 LOC - frequenza e sanzioni; art. 97 LOC - difetto della maggioranza assoluta; art. 98 LOC - sedute municipali; art. 99 LOC - validità delle risoluzioni; art. 100 LOC - collisione d'interessi; art. 102 LOC - revoca di risoluzioni; art. 111 LOC - pubblicazione delle risoluzioni.
Art. 44 VERBALE	Si richiama l'art. 103 LOC.
Art. 45 DELEGA DI COMPETENZE AL MUNICIPIO Art.13 cpv.2, 115, 193 a LOC e art.5 a RALOC	Al Municipio sono delegate competenze decisionali in materia di: a) per spese d'investimento (art. 13 lett. e LOC) fino ad un importo di Chf. 60'000.-- per oggetto e un importo massimo globale annuo per investimenti in delega – in Chf. 180'000.--; b) esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi sino ad un importo di preventivo di Chf. 60'000.-- (art. 13 lett. g LOC) per singola progettazione o opera e un importo massimo globale annuo per investimenti in delega – in Chf. 180'000.--; c) per acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art.13 lett. h LOC) fino ad un importo di Chf. 60'000.-- per oggetto e un importo massimo globale annuo di Chf. 180'000.--; d) per intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. l LOC) fino ad un importo per causa di Chf. 60'000.-- e un importo massimo globale annuo di Chf. 180'000.--; e) per stipulare convenzioni di durata massima di due anni e il cui impegno finanziario annuo non superi l'importo di Chf. 30'000.--; f) per decidere la presentazione di iniziative legislative o del referendum dei Comuni ai sensi dell'art.41 e 42 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino (art. 115 Legge sull'esercizio dei diritti politici).
Art. 46 COMMESSE PUBBLICHE LCPubb	L'esecuzione di lavori edilizi o del genio civile, le forniture di beni mobili e le prestazioni di servizio soggiacciono alle procedure di aggiudicazione stabilite dalla LCPubb. I tipi di procedura sono i seguenti: 1) procedura libera; 2) procedura selettiva; 3) procedura ad invito; 4) procedura ad incarico diretto.

MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

Per importi inferiori a Chf. 50'000.--, le modalità sono stabilite dal Municipio, quando superano l'importo di Chf. 50'000.--, sono aggiudicate mediante pubblico concorso, secondo i disposti della LCPubb.

Art. 47 SPESE NON PREVENTIVATE

Il Municipio può far spese correnti non preventivate senza il consenso del Consiglio comunale fino ad un importo annuo complessivo di Chf. 30'000.--, art.5 a cpv.2 RALOC.

Art. 48 CRITERI DI COMPORAMENTO

Il Municipio può stabilire all'inizio della legislatura modalità interne di comportamento.

A) Informazioni

Per disciplinare l'informazione soprattutto nei rapporti con i media di stampa.

B) Discrezione e riserbo

Obbligo di discrezione e riserbo previsto dall'art. 104 LOC ed ai criteri di rilascio degli estratti di cui all'art. 21 RALOC.

C) Divieto di prestazione

Si richiama l'art. 101 LOC.

D) Informazione

Si richiama l'art. 112 LOC.

E) Ispezione atti

Si richiama l'art. 105 LOC.

C A P I T O L O VII IL SINDACO

Art. 49 COMPETENZE

Le competenze del Sindaco sono definite dalle seguenti disposizioni della LOC:

Art. 118 LOC: competenze e funzioni in genere;
Art. 119 LOC: competenze e funzioni in particolare;
Art. 120 LOC: supplenza del Sindaco;
Art. 121 LOC: casi urgenti.

C A P I T O L O VIII DICASTERI – COMMISSIONI – DELEGAZIONI

Art. 50 DICASTERI 90 LOC

Il Municipio, nella seduta costitutiva, procede alla composizione dei dicasteri per agevolare l'esame di oggetti di sua competenza.
Nessun municipale può rifiutare il dicastero che gli è attribuito. Il singolo municipale non può prendere decisioni vincolanti.

Art. 51 DELEGAZIONI E COMMISSIONI OBBLIGATORIE

1) Il Municipio, nella seduta costitutiva, nomina le seguenti commissioni e delegazioni previste dalla legge:
a) delegazione tributaria: 5 membri;
b) commissione scolastica: 5 membri;
Delle commissioni e delegazioni di cui sopra dovrà far parte almeno un municipale, di regola in qualità di Presidente.
2) Nomina inoltre:
a) il membro della commissione dell'Autorità Regionale di Protezione (ARP);
b) il delegato e supplente per l'inventario del decesso;
c) i membri degli organi di enti di diritto pubblico o privato di sua competenza;
d) procede a tutte le nomine che ritiene necessarie.

Art. 52 ALTRE COMMISSIONI 91 cpv.1 LOC

Il Municipio ha pure la facoltà di nominare, per quanto necessarie, contemporaneamente a quelle previste dall'articolo precedente, altre commissioni che si rendessero opportune. Le commissioni facoltative operano su richiesta del Municipio per lo studio di oggetti di particolare importanza e per la sorveglianza di speciali rami dell'Amministrazione. Le loro competenze sono definite dal Municipio.

MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

Art. 53
COMPETENZE -E
VERBALE
91 cpv.3 e 4 LOC

Riservate le competenze stabilite da Leggi speciali, le commissioni e le delegazioni sorvegliano i rami dell'Amministrazione loro affidati, preavvisando e proponendo al Municipio le misure da attuare. Le commissioni e le delegazioni devono tenere un verbale.

TITOLLO III **I DIPENDENTI COMUNALI**

Art. 54
DIPENDENTI -E
FUNZIONI
135 LOC

I rapporti d'impiego con i dipendenti del Comune e dell'Azienda acqua potabile sono disciplinati dal Regolamento Organico del Personale (ROP) dei dipendenti (ROD), che stabilisce lo statuto giuridico e finanziario degli impiegati. I rapporti d'impiego con i docenti dell'Istituto scolastico sono disciplinati dalla specifica legislazione cantonale. Per l'incarico che supera la durata di (sei) 6 mesi, il Municipio procede tramite pubblico concorso.

Art. 55
DICHIARAZIONE
DI FEDELTA'
129 LOC

Prima di entrare in carica il Segretario comunale, il responsabile dell'ufficio tecnico, dell'ufficio contabilità, nonché eventuali altri funzionari dirigenti a giudizio del Municipio, sottoscrivono la dichiarazione di fedeltà alla costituzione ed alle leggi.

Art. 56
OBBLIGHI E DOVERI
DI SERVIZIO E SEGRETO
D'UFFICIO – 131 LOC

Si richiama il Regolamento Organico del Personale dei dipendenti. Per quanto non espressamente previsto da detto Regolamento valgono le disposizioni di cui al titolo III, capitolo I LOC, (i dipendenti comunali).

Art. 57
PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI,
IMPUGNABILITA' E
PRESCRIZIONE
134 e 134 a) LOC

Si richiamano gli articoli 134 e 134 a LOC e il Regolamento organico del personale, (~~ROP~~), (~~ROD~~).

Art. 58
IL SEGRETARIO
COMUNALE

Il Segretario comunale esercita gli attributi di cui agli articoli 137 e 138 LOC e quelle attribuitegli dalla LAC. Nel caso di sostituzione del Segretario comunale una delegazione municipale riceve dall'uscente e fa al nuovo Segretario la consegna dell'archivio e della Cancelleria comunale.

Art. 59
IL PERITO

Il Perito esegue, su ordine del Municipio, delle Autorità giudiziarie o su richiesta di privati se così autorizzato dal Municipio, le stime dei mobili ed immobili e le valutazioni dei danni o altri accertamenti e perizie. In caso d'impedimento o di collisione d'interesse ai sensi dell'art. 100 LOC sarà nominato dal Municipio, caso per caso, un perito straordinario.

TITOLLO IV **INDENNITA'**

Art. 60
INDENNITA' AI
MEMBRI DEL
MUNICIPIO
117 LOC

a) I membri del Municipio percepiscono le seguenti indennità annue e gli importi sono da intendere al netto degli oneri sociali:

Sindaco:	Chf. 14'000.--
Vicesindaco:	Chf. 8'000.--
Municipali:	Chf. 6'000.--

b) Inoltre i municipali ricevono le seguenti indennità:

Chf. 100.-- per ogni seduta (municipio), riunione, delegazione, presenza ufficio elettorale, missioni e funzioni autorizzate, ecc., fino a due (2) ore.

Chf. 50.-- per ogni ora supplementare o frazione di almeno mezzora (½) ora.

Il rimborso delle spese vive comprovate per missioni fuori Comune.

MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

TITOLO V GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

- Art. 61**
PRINCIPI DELLA
GESTIONE
FINANZIARIA E DELLA
CONTABILITA'
- I principi della gestione finanziaria e della contabilità sono definiti dall'art. 151 LOC.
- Art. 62**
PREVENTIVI E
CONSUNTIVI -
ESTENSIONE
- Si richiamano gli art. 152, 169 e 173 LOC.
Il Municipio è tenuto ad allegare ai conti consuntivi una ricapitolazione dettagliata delle spese effettuate in virtù delle competenze delegate.
- Art. 63**
NORME PER LA
GESTIONE
FINANZIARIA
- Il contenuto e la forma dei conti preventivi, dei conti consuntivi, la tenuta dei libri contabili e le modalità per le operazioni di incasso e di pagamento fanno stato le norme del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni del 22 maggio 2019. Il Regolamento definisce il contenuto e la forma di revisione.
- Art. 64**
CONTROLLO
FINANZIARIO
- Riservate le competenze della commissione della gestione, il Municipio affida il controllo dell'esattezza formale e materiale dei conti consuntivi ad un ufficio di revisione esterno abilitato, in conformità dell'art. 179 a cpv.2 LOC.
- Art. 65**
PIANO
FINANZIARIO
- Il Municipio fa allestire il piano finanziario in conformità dell'art. 152 LOC.
- Art. 66**
INCASSI E
PAGAMENTI
110 LOC
- Il Municipio tiene i conteggi del conto corrente postale e dei conti correnti bancari, attraverso i quali devono effettuarsi gli incassi e i pagamenti. Provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, all'impiego dei capitali, all'accensione e al rinnovo dei prestiti secondo i bisogni di liquidità del Comune.
Le somme eccezionalmente incassate per contanti devono essere periodicamente riversate sul conto corrente. Il Municipio designa i dipendenti comunali autorizzati, per conto del Comune a riscuotere le tasse di cancelleria ad accettare o effettuare eventuali pagamenti in contanti.
- Art. 67**
DIRITTO DI
FIRMA
- Per le operazioni relative ai costi del Comune il Municipio designa i funzionari che, oltre al Segretario comunale, hanno diritto di firma, nonché le modalità e l'estensione dello stesso con una direttiva interna, art.110 cpv.4 LOC.

TITOLO VI I BENI COMUNALI

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 68**
SUDDIVISIONE
162, 163 e 164 LOC
- I beni comunali si suddividono in:
a) beni amministrativi;
b) beni patrimoniali.
- Art. 69**
AMMINISTRAZIONE
- Si richiama l'art. 166 LOC.
- Art. 70**
ALIENAZIONI E
LOCAZIONI
- Si richiama l'art. 167 LOC.

CAPITOLO II I BENI AMMINISTRATIVI E PATRIMONIALI

- Art. 71**
A) Beni amministrativi
162 LOC
- I beni amministrativi comunali servono all'adempimento di compiti di diritto pubblico. I beni amministrativi sono inalienabili e non possono essere costituiti in ipoteca.

MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

B) Beni patrimoniali 163 LOC

Sono beni comunali patrimoniali quelli privi di uno scopo pubblico diretto. I beni patrimoniali possono essere alienati, purché non siano pregiudicati gli interessi collettivi.

Art. 72 TITOLO DI BENE AMMINISTRATIVO O PATRIMONIALE

Il titolo di bene amministrativo o patrimoniale è definito o modificato mediante decisione del Consiglio comunale.

Art. 73 AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione dei beni amministrativi compete al Municipio. Esso può emanare norme di polizia per disciplinare l'uso e la protezione, limitando o vietando usi incompatibili con l'interesse generale. Il Municipio rilascia le autorizzazioni e le concessioni per l'uso speciale. Esso si orienta alle norme di diritto superiore o di Regolamento applicabili al riguardo.

CAPITOLO III UTILIZZAZIONE DEI BENI AMMINISTRATIVI

Art. 74 USO COMUNE

Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione, nel rispetto delle normative in caso applicabili.

Art. 75 USO SPECIALE A) In generale

L'uso speciale dei beni amministrativi è ammissibile solo se è conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale.

B) Autorizzazione

E' soggetto all'autorizzazione l'uso di poca intensità dei beni amministrativi. Sono pure soggette ad autorizzazione le manifestazioni a garanzia di norme costituzionali di opinione e riunione, come pure la raccolta di firme per iniziative popolari, referendum e petizioni comunali, cantonali e federali.

C) Concessione

E' soggetto a concessione l'uso intenso e durevole dei beni amministrativi.

D) Procedura

Le autorizzazioni e le concessioni per costruzioni ed impianti sottoposti alla legislazione edilizia sono accordate nell'ambito della procedura di rilascio della licenza di costruzione; negli altri casi il Municipio decide previa domanda scritta da parte dell'interessato.

E) Condizioni

Le condizioni dell'uso speciale sono fissate dal Municipio nell'atto di autorizzazione o di concessione. La decisione deve considerare gli interessi in gioco, in particolare l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo la sua destinazione. Il Municipio ha la facoltà di procedere per pubblico concorso quando l'uso speciale riguardi attività commerciali di persone o enti singoli o di una cerchia limitata.

F) Durata

La durata massima per le autorizzazioni è di 1 anno. La durata massima per le concessioni è di 3 anni. Esse possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio; un impegno preventivo al rinnovo è nullo.

G) Revoca

Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico. Esse possono parimenti essere revocate qualora siano state ottenute con indicazioni invere, o se il titolare non si attenga alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte. La revoca di una concessione per motivi di pubblico interesse comporta di regola il rimborso pro-rata dei tributi percepiti, salvo diversa disposizione dell'atto di concessione.

H) Responsabilità

Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al Comune e a terzi dall'uso dell'autorizzazione o della concessione; a tale scopo possono essere chieste garanzie adeguate. Il titolare non può far valere pretese nei confronti del Comune se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito di esercitare i propri diritti o è altrimenti leso.

MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

Art. 76
ARREDO URBANO E
DIVIETI

Il Municipio può prevedere interventi di arredo urbano (ad esempio cunette, rotture verticali, isole pedonali) per favorire i percorsi pedonali ed il carattere residenziale di alcune zone o strade, riservate le disposizioni della Legge cantonale sulle strade. Il Municipio può limitare a certi orari la circolazione di veicoli all'interno dell'abitato, in conformità al piano del traffico.

CAPITOLO IV **TASSE**

Art. 77
AMMONTARE

Il Municipio fissa le tasse per l'uso speciale dei beni amministrativi nei limiti dei seguenti parametri:

- a) opere sporgenti, come gronde, pensiline, balconi, tende, ecc. fino a Chf. 50.-- il m² l'anno, oppure fino a Chf. 500.-- il m² una volta tanto;
- b) posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi o di altro genere, fino a Chf. 100.-- il ml una volta tanto, oltre alla rifusione delle spese di ripristino e di eventuali danni;
- c) posa di distributori automatici, fino a Chf. 2'000.-- l'anno per apparecchio e, vetrinette fino a Chf. 500.-- l'anno per ogni m² misurato;
- d) esercizio di commerci durevoli fino a Chf. 500.-- il m² l'anno; occasionali fino a Chf. 50.-- al giorno, avuto riguardo alla superficie occupata ed all'attività svolta;
- e) posteggio di veicoli: nei posteggi muniti di parchimetro fino a Chf. 3.-- all'ora;
- f) deposito di materiali e macchinari per le costruzioni, formazioni di cantieri e simili, fino a Chf. 50.-- il m² per mese o frazione di mese; posa di contenitori e simili fino a Chf. 1'000.-- annui per unità;
- g) luna park, circhi, manifestazioni e simili fino a Chf. 50.-- il m² il giorno.

Per usi particolari non previsti dal presente regolamento, la tassa viene fissata di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico. Per casi di poca importanza la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.

Art. 78
CRITERI DI
COMPUTO

Nel determinare le singole tasse il Municipio deve in particolare tenere conto del valore dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'importanza delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata. Le tasse sono di regola dovute a decorrere dall'entrata in vigore dell'autorizzazione o della concessione.

Art. 79
PAGAMENTO

Le modalità di pagamento sono stabilite nell'atto di autorizzazione o di concessione. Il credito per tasse accessorie si prescrive in cinque anni da quando sono esigibili.

Art. 80
ESENZIONI

Il Municipio può esentare dalla tassa e utilizzazioni da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro. Sono inoltre esenti da tasse le riunioni politiche, processioni e cortei, raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, collette e distribuzione di manifesti o volantini, purché autorizzate dall'Esecutivo.

Art. 81
RESTITUZIONE

Il titolare ha diritto alla restituzione proporzionale della tassa se l'autorizzazione o la concessione viene revocata per motivi a lui non imputabili. La rinuncia non dà diritto a rimborso. La pretesa di restituzione si prescrive nel termine di un anno dalla decisione definitiva di revoca.

Art. 82
CONCESSIONI E
AUTORIZZAZIONI
ESISTENTI
Art. 193 f e g

Le concessioni e autorizzazioni esistenti sono adeguate al nuovo diritto al momento della loro scadenza. Le concessioni esistenti, la cui durata non è stata fissata nell'atto di concessione prendono fine con il decorso di 5 anni dal loro rilascio; le autorizzazioni precarie del diritto anteriore prendono fine con l'entrata in vigore del presente regolamento.

CAPITOLO V **ASSUNZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE COMUNALE E AZIENDE COMUNALI**

MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

**Art. 83
192 a LOC** Nei limiti della costituzione e delle leggi, il Comune ha facoltà di assumere in proprio anche in regime di privativa l'esercizio diretto di servizi di interesse comunale. Sono riservate leggi speciali. L'assunzione è decisa dall'Assemblea o dal Consiglio comunale.

**Art. 84
192 b LOC** Il Comune ha facoltà di istituire aziende comunali allo scopo di gestire uno o più settori in modo distinto dagli altri rami dell'amministrazione comunale. Le aziende comunali non hanno personalità giuridica. La loro organizzazione è stabilita in un Regolamento comunale, avuto riguardo degli articoli 192 c e 192 e LOC.

PRESTAZIONI OBBLIGATORIE FIDEJUSSIONI E MUTUI

**Art. 83
PRESTAZIONI
OBBLIGATORIE
181 LOC** In caso di catastrofi naturali e di eventi eccezionali il Municipio può obbligare i cittadini a prestare gratuitamente giornate di lavoro.

**Art. 84
FIDEJUSSIONI
E MUTUI** Il Comune può contrarre debiti o prestare fidejussioni nei limiti degli art. 182, 183, 184 e 185 LOC.

TITOLO VII CONTRAVVENZIONI E MULTE E RIMEDI DI DIRITTO

**Art. 85
AMMONTARE
DELLA MULTA
145 LOC** Il Municipio sanziona con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata. L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali e cantonali va fino a un massimo di Chf. 10'000.--, avuto riguardo della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

**Art. 86
RAPPORTI
SEGNALAZIONI** I municipali e i dipendenti che vengono a conoscenza di una trasgressione fanno rapporto al Municipio in conformità dell'art. 146 LOC.

**Art. 87
PROCEDURA** Per la procedura, la prescrizione, i ricorsi, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli art. 147, 148, 149 e 150 della LOC.

**Art. 88
RIMEDI DI DIRITTO
208 LOC** Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti. In questo caso il ricorrente può chiedere al presidente dell'autorità di ricorso la sospensione della decisione.

TITOLO VIII REGOLAMENTI – ORDINANZE – TASSE E INDENNITA'

**Art. 89
REGOLAMENTI
186 e 187 LOC** Il Consiglio comunale disciplina mediante regolamenti le materie che rientrano nelle sue competenze.

**Art. 90
ORDINANZE** Si richiama l'art. 192 LOC.

**Art. 91
ESECUZIONE DEI
COMPITI PUBBLICI
A) Principio
193 LOC** Riservate le competenze particolari non delegabili, il Comune può ricorrere a soggetti esterni per lo svolgimento di compiti di natura pubblica; nelle forme di legge, esso può costituire organismi di diritto pubblico e privato o decidere di parteciparvi.

**Art. 92
CONVENZIONI** Si richiamano l'art. 193 a LOC. e l'art. 5 a RALOC

MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

Art. 93
MANDATI DI
PRESTAZIONI Si richiama l'art. 193 b LOC.

Art. 94
TASSE E INDENNITA'
SPECIALI
116 cpv.2 LOC e
39 cpv.1 lett. r RALOC Per le tasse e le tariffe in materia di polizia locale nonché l'ammontare delle indennità per prestazioni e interventi del Comune richiesti da privati, che esulano dai normali compiti, il Municipio è autorizzato a fatturare nei limiti che seguono:
da Chf. 50.-- a Chf. 250.-- orari per dipendente;
da Chf. 20.-- a Chf. 250.-- orari per l'utilizzo di attrezzi, macchinari e veicoli.

Art. 95
TASSE DI
CANCELLERIA Il Municipio fissa tramite ordinanza l'ammontare delle tasse di cancelleria.

T I T O L O IX **DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGATIVE**

Art. 96
ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 97
ABROGAZIONE Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento comunale "2000", approvato per delega del Consiglio di Stato il 9.5.2001, il Regolamento comunale per il versamento di un contributo annuale ai gruppi rappresentati in Consiglio comunale, approvato dal Consiglio comunale il 7.5.1990, nonché ogni altra disposizione, regolamento o ordinanza contrari o incompatibili con le norme del nuovo Regolamento comunale "2012".

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 19 dicembre 2011, MM.no.11/2011.

Approvate le modifiche degli articoli 23 e 93 dal Consiglio comunale nella seduta del 17 dicembre 2012, MM.no.11/2012.

Le modifiche degli articoli 3, 3 a (pt. 1 e 2), 31, 41 e 51 (MM.no.15/2020) sono state approvate dal Consiglio comunale in data 14 dicembre 2020. L'aggiornamento a seguito delle diverse modifiche della LOC e RALOC sono state approvate dal Consiglio comunale in data 14 dicembre 2020 (MM.no.16/2020).

Per il Consiglio Comunale:

Il Presidente:
Massimo Langiu

Il Segretario:
Walter De Vecchi

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, per delega del Consiglio di Stato l'8 marzo 2012 – 193-RE-11831.

Le modifiche degli articoli 23 e 93 sono state approvate dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, per delega del Consiglio di Stato il 27 febbraio 2013 – 193-RE-12244.

Le modifiche e gli aggiornamenti proposti con il (MM.no.16/2020) sono state approvate dal Consiglio comunale in data 14 dicembre 2020.

Approvate dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, per delega del Consiglio di Stato il.....

Modifiche proposte con il MM.no.16/2020